

REGIONE ABRUZZO

COMUNE DI CIVITELLA DEL TRONTO

(Provincia di Teramo)



**REGOLAMENTO DEL
CORPO DI POLIZIA LOCALE DELLA
CITTA' DI CIVITELLA DEL TRONTO**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.40 del 07/12/2023

INDICE

TITOLO I - ISTITUZIONE ED ORDINAMENTO DEL CORPO

- Art. 1 La Polizia Locale
- Art. 2 Istituzione del Corpo di Polizia Locale del Comune di Civitella del Tronto
- Art. 3 Disposizioni generali e rinvio
- Art. 4 Dipendenza del Corpo di Polizia Locale
- Art. 5 Funzioni e compiti degli Appartenenti alla Polizia Locale e limite territoriale
- Art. 6 Funzioni di Polizia Giudiziaria
- Art. 7 Funzioni di Polizia Stradale
- Art. 8 Funzioni di Pubblica Sicurezza
- Art. 9 Collaborazione con le forze di Polizia dello Stato

TITOLO II - ORDINAMENTO E DOTAZIONE ORGANICA

- Art.10 Organico del Corpo di Polizia Locale
- Art.11 Attribuzioni del Comandante
- Art.12 Attribuzioni del Vice-Comandante
- Art.13 Attribuzioni degli Operatori di Vigilanza (Agenti)
- Art.14 L'azione della Polizia Locale
- Art.15 Rapporto gerarchico
- Art.16 Parità tra Uomo e donna

TITOLO III - Accesso al Corpo - Formazione professionale - Progressione di carriera

- Art.17 Modalità particolari di accesso
- Art.18 Accertamento dei requisiti psico-fisici
- Art.19 Prove d'esame
- Art.20 Accesso alle qualifiche superiori a quelle di Operatore (Agente)
- Art.21 Progressione di carriera
- Art.22 Formazione di base ed aggiornamento
- Art.23 Reclutamento straordinario di Personale

TITOLO IV - SERVIZI DEL CORPO - MOBILITA' - DISTACCHI

- Art.24 Norme dei servizi - Assegnazione e impiego del personale
- Art.25 Servizi interni
- Art.26 Servizi ai privati
- Art.27 Collegamento dei servizi a mezzo radio ed apparecchi audiovisivi
- Art.28 Prolungamento del servizio
- Art.29 Prestazioni straordinarie
- Art.30 Reperibilità
- Art.31 Obbligo d'intervento e di rapporto
- Art.32 Distacchi, comandi e missioni
- Art.33 Mutamento di mansioni
- Art.34 Ordine del giorno e di servizio
- Art.35 Norme generali: doveri

TITOLO V - NORME DI COMPORTAMENTO

Art.36 Segreto d'Ufficio e riservatezza

Art.37 Orario e posto di servizio

Art.38 Rapporti interni al Corpo

TITOLO VI - DISCIPLINA - RICONOSCIMENTI E PROVVIDENZE

Art.39 Saluto

Art.40 Norme disciplinari

Art.41 Assenze dal servizio

Art.42 Accertamenti sanitari

Art.43 Congedo ordinario

Art.44 Riposo settimanale e festività infrasettimanale

TITOLO VII - DESTINAZIONI PROVENTI EX ART.208 C.D.S.

Art.45 Destinazione dei proventi derivanti dall'applicazione di sanzioni pecuniarie amministrative

TITOLO VIII - ELEMENTI GRAFICI E DISTINTIVI – VEICOLI E MEZZI – CARATTERISTICHE DELLE UNIFORMI – DISTINTIVI DI FUNZIONE – RICONOSCIMENTI – DISTINTIVI DI GRADO – STRUMENTI PER LA COERCIZIONE FISICA, AUTOTUTELA E DISSUAZIONE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art.46 Oggetto

Art.47 Elementi grafici e identificativi della Polizia Locale

Art.48 Distintivo

Art.48 Tessera di riconoscimento personale

CAPO II VEICOLI E MEZZI DELLA POLIZIA LOCALE

Art.50 Livrea e allestimenti di veicoli e mezzi

Art.51 Dotazioni tecniche minime dei veicoli

CAPO III CARATTERISTICHE DELLE UNIFORMI DELLA POLIZIA LOCALE

Art.52 Tipologie e caratteristiche delle uniformi

Art.53 Uso delle uniformi

Art.54 Distintivo, tessera di riconoscimento, massa vestiaria, accessori e mezzi mobili

CAPO IV DISTINTIVI DI FUNZIONE E SPECIALITA', ANZIANITA' E LUNGO COMANDO

Art.55 Distintivi di funzione e specialità

Art.56 Distintivi di anzianità e lungo comando

CAPO V RICONOSCIMENTI DALL'ENTE LOCALE DI APPARTENENZA E BENEMERENZE REGIONALI

Art.57 Riconoscimenti conferiti dall'Ente locale di appartenenza

Art.58 Benemerienze regionali

CAPO VI DISTINTIVI DI GRADO PER LA POLIZIA LOCALE

Art.59 Distintivi di grado

CAPO VII CARATTERISTICHE DEGLI STRUMENTI PER LA COAZIONE FISICA, PER L'AUTOTUTELA E PER LA DISSUAZIONE IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE

Art.60 Strumenti per la coazione fisica, nonché per l'autotutela e per la dissuasione

Art.61 Disciplina della dotazione e delle modalità di assegnazione degli strumenti per l'autotutela e per la dissuasione

Art.62 Addestramento all'uso degli strumenti per l'autotutela e per la dissuasione

Art.63 Arma d'ordinanza

TITOLO IX – NORME INTEGRATIVE

Art.64 Servizio mensa

Art.65 Patrocinio legale

Art.66 Fondo assistenziale

TITOLO X – DISPOSIZIONI FINALI

Art.67 Disposizioni finali

TITOLO I

ISTITUZIONE ED ORDINAMENTO DEL CORPO

Art. 1

La Polizia Locale

1. La Polizia Locale è l'insieme delle attività di polizia che vengono esercitate dai competenti organi istituzionali del Comune nell'ambito del territorio comunale che non siano riservate dalla Legge alle Autorità Statali o ad altre autorità. Essa si identifica nell'attività diretta ad attuare le misure amministrative preventive e repressive affinché dall'azione dei soggetti giuridici privati e pubblici non derivino danni sociali alla Comunità e alle Istituzioni. Il comune svolge la funzione di Polizia Locale. A tal fine organizza il Servizio di Vigilanza che verrà assolto con l'istituzione del Corpo di Polizia Locale.

Art. 2

Istituzione del Corpo di Polizia Locale della Città di Civitella del Tronto

1. Ai sensi della Legge Regionale d'Abruzzo 20 novembre 2013, n.42, della deliberazione della Giunta Regionale n.85 del 01 febbraio 2019, della deliberazione della Giunta Regionale n.524 del 09 settembre 2019, del comma 221 dell'art.1 della legge 28 dicembre 2015, n.208 (legge di stabilità 2016) e del Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale N. 1/Reg del 17 agosto 2023 è confermata l'istituzione nel Comune di Civitella del Tronto del Corpo di Polizia Locale, di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n.19 del 18 aprile 2019, la cui organizzazione e funzionamento sono disciplinati dalle disposizioni contenute nel presente regolamento e dalle normative cui fa rinvio il successivo art.3.
2. In relazione al capo 3 della deliberazione della Giunta Regionale D'Abruzzo n.85/2019,ss.mm.ii., gli abitanti equivalenti vengono stabiliti in n. 6.500 derivanti dalla popolazione residente pari a n. 4.590, sommata a quella temporanea e/o fluttuante, rilevabile dalle strutture ricettive presenti nel Comune, dalla presenza del richiamo turistico derivante dalla presenza della Fortezza Borbonica, dell'eremo e grotta Sant'Angelo e dalla stazione sciistica di San Giacomo – Monte Piselli – condivisa con il Comune di Valle Castellana ed Ascoli Piceno. Per gli effetti gli addetti potenziali di Polizia Locale sono pari a 9 derivanti dalla seguente equazione ($6.500 / 700 = 9,28$).
3. Il presente Regolamento disciplina le materie di cui agli art.4 e 7 della Legge 7 marzo 1986 n.65, della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, del D. Lgs. 3 febbraio 1993 n. 29, della Legge Regione Abruzzo 20 novembre 2013, n° 42, dalla deliberazione della Giunta Regionale d'Abruzzo n. 85 del 01 febbraio 2019 – e ss.mm.ii. – del Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale N. 1/Reg del 17 agosto 2023 e dell'art. 57 codice di procedura penale.
4. Il presente Regolamento modifica ed integra il vigente Regolamento di Polizia Locale del Comune di Civitella del Tronto approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.19 del 18 aprile 2019.

Art. 3

Disposizioni generali e rinvio

1. Al personale del Corpo di Polizia Locale si applicano le disposizioni che disciplinano lo stato giuridico e il trattamento economico dei dipendenti del Comune di Civitella del Tronto contenute nel Regolamento Organico dell'Ente, nel Contratto Decentrato e negli accordi di

- comparto emanati e da emanare, dalle normative speciali vigenti in materia, nonché quelle particolari definite dal presente regolamento e per quanto in esso non previsto, dalla Legge 7 marzo 1986 n° 65 ed in particolare dalle norme speciali dell'art. 10 di quest'ultima legge.
2. Salvo che non sia diversamente stabilito, tutte le disposizioni del presente regolamento si applicano a tutti gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale.

Art. 4

Dipendenza del Corpo di Polizia Locale

1. Al Corpo di Polizia Locale sovrintende il Sindaco con facoltà di delegare, con apposito provvedimento, un Assessore, ai sensi degli art. 2 e 9 della Legge Quadro 7 marzo 1986 n.65 e art.4 della Legge Regionale 20 novembre 2013 n.42, impartendo le direttive di carattere generale e vigilando sullo svolgimento del servizio e adotta i provvedimenti previsti dalla legge e dai regolamenti.
2. Nell'ambito della struttura dell'Ente e nell'osservanza delle norme di riferimento e delle direttive di competenza del Sindaco, il Corpo di Polizia Locale ha quale massimo superiore gerarchico il Comandante che risponde direttamente al Sindaco o all'Assessore da lui delegato, dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico operativo e gestione del Corpo. Al Comandante del Corpo devono, pertanto, essere indirizzate tutte le istanze, documentazioni, segnalazioni di propria competenza da parte di Amministratori o degli uffici comunali.
3. Agli Agenti della Polizia Locale è, pertanto, vietato dare corso, salvo casi di assoluta urgenza, a richieste di servizi pervenuti direttamente. L'Agente che ha ricevuto l'ordine urgente, non per la normale via gerarchica, è tenuto a darne appena possibile, notizia al Comandante.

Art. 5

Funzioni e compiti degli Appartenenti alla Polizia Locale e limite territoriale

1. La Polizia Locale svolge le funzioni e i compiti istituzionali previsti dalla legislazione statale e regionale e dai regolamenti generali e locali. In particolare:
 - a) vigila sull'osservanza delle norme riguardanti la polizia urbana, rurale, stradale ed edilizia, l'urbanistica, la tutela ambientale, il commercio, i pubblici esercizi e le attività ricettive, l'igiene e sanità pubblica in collaborazione con le strutture operative della A.S.L. o altri istituzioni competenti;
 - b) vigila sull'integrità e sulla conservazione del patrimonio pubblico;
 - c) svolge i controlli relativi ai tributi locali di competenza;
 - d) svolge funzioni di polizia mortuaria;
 - e) svolge funzioni di vigilanza sull'osservanza dei regolamenti, delle ordinanze e dei provvedimenti amministrativi;
 - f) esercita, *ex lege*, funzioni di Polizia Giudiziaria;
 - g) esercita, *ex lege*, funzioni di Polizia Stradale;
 - h) svolge funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, ai sensi dell'art.3 legge 65/86, rivestendo a tal fine la qualifica di Agente di P.S.;
 - i) presta opera di soccorso nelle pubbliche calamità e disastri;
 - j) assolve incarichi di informazione, di raccolta di notizie, di accertamento di rilevazione, a richiesta della Autorità Comunale e degli Uffici Giudiziari;
 - k) concorre con gli organi statali alla tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico;
 - l) accerta gli illeciti amministrativi;

- m) presta i servizi d'ordine e di rappresentanza necessari all'espletamento delle attività istituzionali del Comune, nonché servizi di scorta al Sindaco e al civico Gonfalone;
 - n) esegue notificazioni di atti, limitatamente a quelli formati al proprio interno e agli atti di P.G.;
 - o) svolge funzioni di prevenzione ed educazione, attraverso un costante e qualificato rapporto con la popolazione;
 - p) collabora con le Forze di Polizia, nell'ambito del territorio comunale, per la realizzazione di interventi coordinati di controllo sul territorio.
2. Le relative funzioni, nei limiti delle rispettive mansioni, sono svolte dagli Appartenenti al Corpo nell'ambito del territorio comunale, fatti salvi i casi espressamente indicati nei successivi articoli. Le medesime, previa le necessarie intese di cui agli art.3 e 4 della Legge n° 65/86, si estendono al territorio del Comune presso il quale ha luogo il servizio.
 3. In relazione anche al disposto dell'art. 11 comma 4° della Legge Regionale n. 42/2013, gli addetti di Polizia Locale non possono essere destinati a compiti o mansioni diversi da quelli esattamente indicati dalla normativa vigente.

Art. 6

Funzioni di Polizia Giudiziaria

1. Il personale che svolge servizio di Polizia Locale, nell'ambito del territorio dell'Ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita, *ex lege*, ai sensi dell'art. 57 c.p.p. funzioni di Polizia Giudiziaria assumendo a tal fine la qualità:
 - di Agente di Polizia Giudiziaria, riferita agli Istruttori di Vigilanza;
 - di Ufficiale di Polizia Giudiziaria, riferita al Comandante, al Vice Comandante ed ai Funzionari, ove esistenti in organico, ai sensi del vigente C.C.N.L. per i dipendenti degli Enti Locali.
2. Nell'espletamento di tale funzioni, il personale dipende operativamente dall'Autorità Giudiziaria.

Art. 7

Funzioni di Polizia Stradale

1. Il personale facente parte del Corpo di Polizia Locale, nell'ambito territoriale dell'Ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita *ex lege*, ai sensi dell'art. 12 D. Lgs. 30.04.1992 n° 285 e successive modifiche e integrazione servizio di Polizia Stradale consistente in particolare in:
 - prevenzione ed accertamento di illeciti in materia di circolazione stradale;
 - predisposizione ed esecuzione di servizi diretti alla regolamentazione del traffico;
 - tutela e controllo sull'uso della strada.
2. Il personale della Polizia Locale concorre altresì alle operazioni di soccorso automobilistico e stradale in genere.

Art. 8

Funzioni di Pubblica Sicurezza

1. Gli appartenenti alla Polizia Locale, nell'ambito territoriale dell'Ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercitano funzioni ausiliarie di Pubblica Sicurezza.
2. La qualifica di Agente di PS è conferita dal Prefetto, previa comunicazione del Sindaco, dopo aver accertato il possesso dei requisiti di cui all'art.5 della Legge 65/1986.

3. La qualifica di agente di pubblica sicurezza viene dichiarata decaduta dal Prefetto ove, sentito il Sindaco, venga accertato il venir meno di alcuno dei requisiti di legge.

Art. 9

Collaborazione con le Forze di Polizia dello Stato

1. Il personale, nell'ambito territoriale dell'Ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, collabora con le Forze di Polizia dello Stato, previa disposizione del Sindaco, sentito il Comandante, quando ne venga fatta, per specifiche operazioni, richiesta motivata delle competenti autorità.
2. Nei casi di urgenza la disposizione può essere impartita dal Comandante. In tal caso ne deve essere data immediata comunicazione al Sindaco.
3. Nell'esercizio di tali funzioni il personale dipende operativamente e funzionalmente dalle competenti Autorità di Pubblica Sicurezza, nel rispetto delle intese intercorse con le dette Autorità ed il Sindaco.
4. L'ambito territoriale ordinario in cui la Polizia Locale esercita tutte le funzioni riportate nel presente articolo è il territorio del Comune di appartenenza.

TITOLO II

ORDINAMENTO E DOTAZIONE ORGANICA

Art. 10

Organico del Corpo

1. Per l'espletamento dei compiti di istituto e il conseguimento degli obiettivi la dotazione organica del Corpo è determinata tenendo conto degli obiettivi e esigenze di servizio ed è stabilita ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale d'Abruzzo n.85/2019 e ss.mm.ii., all'applicazione dei seguenti parametri:
 - un addetto per ogni 700 abitanti equivalenti o frazione di 700;
 - estensione e morfologia del territorio;
 - densità della popolazione residente, temporanea e fluttuante;
 - vocazione turistica del territorio;
 - caratteristiche della struttura viaria presente sul territorio comunale e particolarmente quella cittadina e del centro storico e quella extraurbana;
 - applicazione dell'art. 21 comma 6 del DPR 13 maggio 1987 n° 268 coordinato con il DPR 17/09/1987 n° 494;
 - il tipo e quantità degli esercizi produttivi e commerciali.
2. Come indicato all'art.1 del presente Regolamento gli addetti della Polizia Locale del Comune di Civitella del Tronto vengono determinati in numero di 9 (nove) derivanti dalla seguente equazione:
6.500 abitanti equivalenti diviso 1 addetto ogni 700 abitanti equivalenti.
3. La pianta organica è soggetta a revisione, in conformità dei criteri sopra indicati, con periodicità almeno biennale.
4. Nell'ambito del Corpo di Polizia Locale sono istituite le seguenti qualifiche funzionali:
 - 4.1) Comandante con inquadramento di Funzionario di elevata Qualificazione;
 - 4.2) Vice Comandante con inquadramento di Funzionario con funzioni di Addetto al Coordinamento e Controllo ed in caso di carenza di personale con inquadramento di Istruttore di Vigilanza, con funzioni di addetto al coordinamento;
 - 4.3) Agenti di Polizia Locale con inquadramento di Istruttore di vigilanza.
5. La dotazione organica delle singole qualifiche dovrà essere tale da assicurare la funzionalità ed efficienza del pubblico servizio.
6. L'attuale dotazione organica del Corpo è quella risultante dalla vigente pianta organica del personale.

Art. 11

Attribuzioni del Comandante

1. Il Comandante del Corpo di Polizia Locale è responsabile verso il Sindaco o l'Assessore delegato dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti al Corpo.
2. Al Comandante viene attribuito il grado risultante dall'applicazione del Regolamento Regionale ai sensi dell'art.26 della Legge Regionale d'Abruzzo 42/2013 di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale N. 1/Reg del 17 agosto 2023.
3. Per l'organizzazione generale dei servizi, in conformità alle funzioni d'Istituto, al Comandante, anche a mezzo del personale sottoposto, spetta di:
 - a) impartire le direttive e vigilare sull'espletamento dei servizi, conformemente alle finalità dell'Amministrazione,

- b) disporre l'assegnazione e la destinazione del personale stesso secondo le specifiche necessità dei servizi;
 - c) coordinare i servizi del Corpo di Polizia Locale con quelli delle altre Forze di Polizia, secondo le intese stabilite dall'Amministrazione;
 - d) mantenere i rapporti con la Magistratura, le autorità di P.S. e Comune o di altri Enti collegati al Corpo da necessità operative;
 - e) rappresentare il Corpo di Polizia Locale nei rapporti interni, esterni ed in occasione di manifestazioni pubbliche;
 - f) presiede le commissioni dei concorsi relativi al personale di Polizia Locale e a quello comunque destinato a svolgere compiti di vigilanza e difesa dei beni comunali;
 - g) promuovere iniziative atte a valorizzare l'operato degli Appartenenti al Corpo e finalizzate al conseguimento di un rapporto sempre più costruttivo con la cittadinanza e con gli organi di informazione;
 - h) riferire periodicamente al Sindaco sui risultati ottenuti dai servizi.
4. Per lo svolgimento dei compiti suddetti spetta al Comandante:
- emanare gli ordini di servizio
 - curare la disciplina del personale
 - curare la distribuzione del personale della Polizia Locale ai diretti servizi
 - curare la formazione professionale del personale dipendente
 - studiare i problemi della circolazione stradale nel territorio di competenza avanzando proposte utili a migliorare la situazione.
5. In caso di assenza temporanea, il comandante è sostituito dal Vice Comandante oppure dall'agente di Polizia Locale con grado più elevato presente in servizio e, in caso di parità di grado, dal più anziano in servizio nel grado stesso.

Art 12

Attribuzioni del Vice Comandante

1. Il Vice Comandante coadiuva il Comandante in tutte le sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o vacanza.
2. Coordina di persona i servizi di particolare rilievo.
3. Sorveglia e controlla l'operato del personale addetto ai vari servizi o settori di competenza ed emana istruzioni su compiti da assolvere, adotta provvedimenti che ritenga utile per il buon funzionamento dei servizi sottoponendo all'esame del Comandante ogni proposta che comporti provvedimenti di una certa importanza o abbiano carattere continuativo, all'occorrenza svolge i compiti di cui all'art.13.
4. Il Vice Comandante potrà essere nominato con provvedimento del Comandante secondo i seguenti criteri:
 - Grado più alto tra i Funzionari in servizio presso il Comando. In caso di parità di grado potrà essere nominato il Funzionario con maggiore anzianità di servizio nel grado stesso.
 - In caso che la dotazione organica non preveda la presenza del Funzionario il Vice Comandante potrà essere nominato tra gli Istruttori in servizio presso il Comando con grado più alto ed in caso di parità di grado potrà essere nominato l'Istruttore con maggiore anzianità nel grado stesso.

Art. 13

Attribuzioni degli Operatori di Vigilanza (Agenti)

1. Gli Agenti sono responsabili dell'adempimento di disposizioni ricevute e dell'istruzione di pratiche connesse alla attività di Polizia Locale con l'applicazione di Leggi e regolamenti.

2. Predispongono atti nelle materie e funzioni di pertinenza del Corpo.
3. Redigono relazioni, rapporti giudiziari e amministrativi di specie.
4. Controllano l'uso di strumenti tecnici di lavoro anche complessi e la guida di autoveicoli di servizio. Sono altresì tenuti ad istruire il personale della qualifica inferiore, sulla base delle conoscenze teorico pratiche possedute.

Art. 14

L'azione della Polizia Locale

1. L'azione degli addetti del Corpo deve essere soprattutto preventiva, informativa, educativa e, ove necessario, repressiva.
2. Gli addetti sono tenuti ad assolvere con cura e diligenza ai doveri del servizio e dell'ufficio nel rispetto delle Leggi, dei regolamenti, delle ordinanze e delle istruzioni e direttive ricevute, con spirito di collaborazione tra di loro per garantire un servizio efficace e funzionale.
3. Il comportamento deve essere improntato al senso di disciplina verso i propri superiori e di cortesia verso i colleghi ed il pubblico.
4. Non possono essere impiegati in servizi diversi da quelli inerenti alle funzioni istituzionali della Polizia Locale salve particolari ed inderogabili esigenze dell'Ente di appartenenza.
5. In carenza di personale l'operatore graduato in possesso di professionalità acquisita può essere chiamato a svolgere compiti di cui all'art.12 precedente.

Art. 15

Rapporto gerarchico

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale sono tenuti a eseguire le direttive impartite dai superiori e dalle competenti Autorità nei limiti del loro stato giuridico e delle leggi.
2. Spetta a ogni superiore l'obbligo di vigilare sul rispetto delle norme di servizio e di comportamento del personale posto alle sue dipendenze.
3. Ogni superiore è tenuto ad impartire i propri ordini per iscritto quando il subordinato gliene faccia richiesta, salvo i casi di urgenza.
4. I rilievi in ordine ad eventuali carenze del subordinato saranno comunque mossi in maniera riservata e tale da tutelare in ogni caso la dignità dell'Operatore.
5. In caso di disposizione ritenuta illegittima l'addetto al quale venga impartita deve farne rimostranza motivata per iscritto al superiore.
6. La posizione gerarchica dei singoli dipendenti, oltre che dalla qualifica, è determinata con riferimento alla maggiore anzianità di servizio nel Corpo nel modo che segue:
 - 6.1) a parità di qualifica, l'anzianità della stessa;
 - 6.2) in caso di ulteriore parità prevale l'anzianità di servizio nella precedente qualifica;
 - 6.3) in caso di ulteriore parità prevale l'anzianità anagrafica.

Art. 16

Parità tra Uomo e Donna

1. Gli operatori e le operatrici di Polizia Locale hanno parità di ruolo, di mansioni, di responsabilità e doveri e svolgono tutti i compiti d'istituto affidati al Corpo.

TITOLO III
ACCESSO AL CORPO - FORMAZIONE
PROFESSIONALE - PROGRESSIONE DI CARRIERA

Art. 17

Modalità particolari di accesso

1. Oltre alle norme previste dagli accordi contrattuali, per i concorsi inerenti l'assunzione di personale da assegnare al Corpo di Polizia Locale, sono richiesti i seguenti requisiti:
 - a) possesso della patente di guida di categoria "A" e "B" o superiore;
 - b) idoneità fisica e psichica, attitudinale e giuridica all'espletamento delle mansioni da svolgere, tenuto conto che si tratta di Corpo armato.
2. Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati espulsi dalle Forze Armate, dai Corpi militarmente organizzati o destituiti dai pubblici uffici, che hanno riportato condanne a pene detentive per delitto non colposo o sono stati soggetti a misure di prevenzione.

Art. 18

Accertamento dei requisiti psicofisici

1. L'accertamento d'ufficio del possesso dei requisiti psichici, fisici e attitudinali è effettuato prima dell'assunzione in servizio secondo i criteri, modalità e condizioni determinate con il bando di concorso. Il mancato possesso dei requisiti indicati dal precedente articolo comporta l'esclusione dal concorso.

Art. 19

Prove di esame

1. Le prove di esame per l'accesso alle varie qualifiche sono previste in conformità al vigente regolamento dei concorsi.

Art. 20

Accesso alle qualifiche superiori a quelle di Operatore (Agente)

1. L'accesso ai posti di Funzionario e Istruttore avviene di norma mediante concorso pubblico o corso concorso ovvero concorso riservato nell'osservanza della vigente normativa dettata in materia dalle leggi statali e regionali, dal C.C.N.L. e dal regolamento comunale dei concorsi.

Art. 21

Progressione di carriera

1. La progressione di carriera, ove prevista dalla normativa vigente, sarà attuata in conformità alle disposizioni dettate dalle leggi statali e regionali e dal C.C.N.L.

Art. 22

Formazione di base ed aggiornamento

1. Per la formazione professionale del personale neo assunto nonché per l'aggiornamento il Comune si avvale della scuola Regionale di Polizia Locale secondo le norme stabilite dal

Titolo IV della legge Regionale n. 42/2013 e relativo regolamento di cui all'art.26 della medesima Legge.

2. L'Amministrazione può istituire corsi di formazione a frequenza obbligatoria o facoltativa, per il personale appartenente al Corpo, in aggiunta e completamento di quelli di competenza regionale.
3. Con le modalità sopra riportate possono essere istituiti corsi di specializzazioni aperti a tutti gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, al fine di consentire il corretto funzionamento delle apparecchiature in dotazione.
4. L'aggiornamento professionale viene assicurato periodicamente all'interno del Corpo di Polizia Locale mediante lezioni d'istruzione e riunioni di addestramento, dedicate alla conoscenza di nuove disposizioni legislative, amministrative e tecniche. L'aggiornamento viene perseguito anche mediante l'organizzazione di seminari e di giornate di studio.

Art. 23

Reclutamento straordinario di personale

1. A) Personale stagionale
Per esigenze stagionali o per particolari manifestazioni l'Amministrazione può assumere personale a tempo determinato con profilo professionale di agente di Polizia Locale tramite stipulazione di contratti individuali nei sensi dell'art. 41 del D.L. n. 29/93.
2. B) Altro personale
In situazione di carenza accentuata di personale e per fronteggiare particolari esigenze di servizio il corpo potrà utilizzare lavoratori iscritti nelle liste regionali di mobilità e/o C.I.G.S. messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale sulla base della legislazione vigente.

TITOLO IV
SERVIZI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE – MOBILITÀ – DISTACCHI

Art. 24

Norme dei servizi – Assegnazione ed impiego del personale

1. Al fine di perseguire, nella materia di competenza, gli obiettivi dell'Amministrazione e di contribuire al regolare ed ordinato svolgimento della vita cittadina, il personale della Polizia Locale svolge nel territorio di competenza le funzioni e le attività d'istituto previste dalle disposizioni in materia ed in particolare quelle definite nella Legge 7 marzo 1986 n° 65 e nel presente regolamento.
2. Il personale viene assegnato ai diversi tipi di servizio con provvedimento del Comandante.
3. Il servizio su strada viene d'ordinario effettuato in coppia, tenuto conto della necessità di garantirne l'efficacia e di assicurare la tutela fisica dell'operatore.
4. A pieno organico, fatte salve le esigenze di servizio, i servizi da svolgersi a piedi, in specie nella stagione fredda, sono d'ordinario affidati a personale con anzianità di servizio inferiore ai 15 anni.
5. Il personale appiedato nei servizi di viabilità in caso di condizioni atmosferiche avverse, tipo pioggia battente o fortissime raffiche di vento, possono astenersi dall'intervento permanendo comunque nelle prossimità del posto di servizio per intervenire non appena le condizioni lo permetteranno, o in caso di urgenze ed emergenze tali da richiedere il tempestivo intervento al fine di salvaguardare la sicurezza e l'incolumità pubblica e privata.
6. In quest'ultimo caso, ultimato l'intervento e cessata la situazione eccezionale, il personale è autorizzato ad effettuare, d'intesa con il Comando, le operazioni opportune al recupero della propria normalità fisica e dell'abbigliamento indossato al momento dell'intervento che abbia eventualmente riportato danni, imbrattamenti, bagni di acqua.
7. Il personale consegnatario di un veicolo del Servizio di Polizia Locale deve condurlo con perizia ed accortezza, curandone la buona tenuta e segnalando ogni necessità di ordinaria e straordinaria manutenzione.

Art. 25

Servizi interni

1. Ai servizi interni e sedentari necessari per il regolare svolgimento dei compiti istituzionali, è addetto, di norma, il personale del Corpo di Polizia Locale non più pienamente idoneo ai servizi esterni per motivi di salute.
2. Il numero del personale addetto a tali servizi deve essere dimensionato in base alle effettive esigenze, previa consultazione con le OO.SS. di categoria e fatta salva l'applicazione del successivo art. 33.

Art. 26

Servizi ai privati

1. Il corpo della Polizia Locale non può svolgere servizio ad esclusivo vantaggio dei privati. In caso di svolgimento di servizi per il privato la Polizia Locale stipulerà apposito contratto oneroso conformemente al vigente Contratto Collettivo Nazionale e secondo l'apposito Regolamento.

Art. 27

Collegamento dei servizi a mezzo radio ed apparecchi audiovisivi

1. I servizi esterni devono essere collegati al Comando di appartenenza con apparecchi radio trasmettenti o con apparecchi telefonici cellulari.

Art. 28
Prolungamento del servizio

1. Il prolungamento del servizio è obbligatorio, per tutto il periodo di tempo necessario:
 - a) al fine di portare a compimento un'operazione di servizio, a carattere di Polizia Giudiziaria, amministrativa o di sicurezza, già iniziata e non differibile;
 - b) per esigenze di Protezione Civile e in situazioni di emergenza, anche in assenza di ordine superiore;
2. Per il prolungamento di cui ai comma a), b), il Personale interessato percepirà compenso per il lavoro straordinario ovvero recupero compensativo.

Art. 29
Prestazioni straordinarie

1. Nel rispetto della normativa contrattuale vigente, il limite individuale delle prestazioni lavorative eccedenti il normale orario di lavoro – prestazioni cui il personale può essere obbligato – è determinato in accordo preventivo secondo le esigenze di servizio, sentite preventivamente le OO.SS. di Categoria.

Art. 30
Reperibilità

1. L'Amministrazione, su proposta del Comandante e sentite le OO.SS. di Categoria, può istituire turni di reperibilità in relazione ai predeterminati servizi istituzionali e di emergenza, in conformità alle disposizioni che disciplinano tale istituto.

Art. 31
Obbligo d'intervento e di rapporto

1. Gli Appartenenti al Corpo di Polizia Locale hanno l'obbligo dell'intervento al fine di prevenire ed accertare ogni infrazioni alle norme inerenti le materie di competenza della Polizia Locale. Il dipendente dovrà riferire del servizio svolto e annotare gli interventi di significativa importanza.

Art. 32
Distacchi, comandi e missioni

1. Fuori dal territorio dell'ente di appartenenza sono ammessi missioni solo per fine di collegamento e rappresentanza in conformità all'art. 2 commi 2 e 3 della Legge Regionale n. 42/2013.
2. Le missioni esterne per soccorsi e calamità e disastri o per rinforzare altri corpi e servizi in particolare occasioni stagionali o eccezionali sono ammesse previa esistenza di appositi piani concordati tra le amministrazioni interessate ai sensi dell'art.4 della legge 7 marzo 1986 n.65.
3. In ogni caso delle missioni esterne dovrà essere data comunicazione al sig. Prefetto.

4. I distacchi e i comandi sono consentiti soltanto quando i compiti assegnati siano inerenti alle funzioni di Polizia Locale e dovranno essere deliberati dalla Giunta Municipale, sentito il Comandante del Corpo. Nei casi di distacco presso altri Comuni, l'ambito ordinario della attività è quello del territorio dell'Ente presso cui il personale sia stato comandato.

Art. 33

Mutamento di mansioni

1. I dipendenti riconosciuti fisicamente idonei in via permanente alle funzioni proprie del Corpo di Polizia Locale, sono possibilmente trasferiti e inquadrati in posti vacanti di qualifica corrispondente, preferibilmente nell'ambito del Corpo stesso, in conformità alle disposizioni che regolano l'istituto del mutamento di mansioni per idoneità fisica.

Art. 34

Ordine del giorno e di servizio

1. Ai fini del raggiungimento delle finalità istituzionali e per l'espletamento delle funzioni e compiti ai sensi dell'art. 9 della legge 7 marzo 1986 n.65 il Comandante e in sua assenza il Vice Comandante o l'Agente più elevato in grado pubblica settimanalmente un ordine del giorno e di servizio con le disposizioni relative all'impiego tecnico operativo del personale nonché ogni altra disposizione di organizzazione dei servizi atto allo scopo ed al raggiungimento degli obiettivi programmati ed al soddisfacimento delle direttive trasmesse dal Sindaco o dall'Assessore delegato, essi possono essere variati in caso di comprovate esigenze di servizio.
2. I turni di servizio settimanali saranno conservati cronologicamente in apposito archivio.
3. Gli ordini del giorno settimanali potranno essere integrati o sostituiti con ordini di servizio particolari.
4. Il personale dipendente ha l'obbligo di prendere visione dell'ordine di servizio e deve essere messo a conoscenza delle eventuali variazioni, riportate sull'ordine di servizio.

Art. 35

Norme generali: doveri

1. Gli Appartenenti al Corpo di Polizia Locale osservano le disposizioni del presente Regolamento, svolgendo i propri compiti in conformità delle finalità di servizio di cui al presente Regolamento ed, in particolare, sono tenuti a:
 - non denigrare con atti e parole l'Amministrazione e il Corpo e i suoi componenti;
 - usare l'autorità derivante dalla propria funzione evitando in ogni modo di abusarne a proprio vantaggio;
 - evitare di frequentare, se non per ragioni di servizio, persone dedite ad attività illegali o contrarie al buon costume;
 - mostrarsi sempre cortesi con quanti richiedono notizie ed indicazioni;
 - durante l'espletamento del servizio devono mantenere un comportamento corretto e irreprensibile;
 - rispettare tutte le forme di comportamento stabilite nelle disposizioni in materia di disciplina.
1. Salvo che il caso non comporti l'applicazione di sanzioni penali e disciplinari specifiche, il mancato rispetto dei doveri indicati nel presente articolo potrà comportare il differimento dinanzi alla Commissione di disciplina.

TITOLO V NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 36 Segreto d'ufficio e riservatezza

2. Il personale è tenuto alla più rigorosa osservanza del segreto d'ufficio, e non può fornire a chi non ne abbia il diritto, anche se si tratti di atti non segreti, notizie relative a persone, a servizi d'istituto, a pratiche o provvedimenti di qualsiasi natura.
3. La divulgazione di notizie di interesse generale che non debbono ritenersi segrete, concernenti l'attività dell'ufficio, il servizio d'istituto, provvedimenti od operazioni di qualsiasi natura, è autorizzata dal Comandante nell'ambito della normativa vigente.
4. E' fatto divieto di fornire notizie sulla vita privata degli appartenenti al Corpo della Polizia Locale compresa la semplice indicazione di residenza e numero telefonico.
5. E' obbligatorio il rispetto delle norme sulla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali di cui alla direttiva 95/46/CE ed al conseguente Regolamento Europeo 2016/679 (General Data Protection Regulation) recepito con il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196, e successive modifiche ed integrazioni.
6. Salvo che il caso non comporti l'applicazione di sanzioni penali e disciplinari specifiche, il mancato rispetto dei doveri indicati nel presente articolo potrà comportare il differimento dinanzi alla Commissione di disciplina.

Art. 37 Orario e posto di servizio

1. L'orario normale di servizio è stabilito in 36 ore settimanali secondo le previsioni del contratto collettivo nazionale di lavoro, comprensive di quelle impiegate in servizio di vigilanza e di servizio e per l'istruzione professionale, le prestazioni svolte per particolari ed eccezionali esigenze saranno compensate come lavoro straordinario o come recupero compensativo.
2. Il servizio ordinario di norma è svolto secondo gli orari disposti per l'apertura degli uffici comunali salvo variazioni derivanti da esigenze di servizio o diverse disposizioni impartite dal Sindaco o suo delegato.
3. Gli Appartenenti al corpo devono presentarsi in servizio all'ora fissata nell'ordine di servizio.
4. Il Personale si porterà sul posto di servizio in uniforme, la quale potrà essere custodita negli appositi armadietti installati nella sede del Corpo di Polizia Locale.
5. Il Personale al quale è affidato un veicolo o un'apparecchiatura del corpo deve rimettere all'unità di appartenenza la stessa, entro e non oltre il termine del proprio servizio.
6. Nei servizi a carattere continuativo con cambio sul posto, il personale che ha terminato il proprio turno non deve allontanarsi fino a quando la continuità dei servizi non sia assicurata dalla presenza del personale che deve sostituirlo e deve avere cura di trasmettere a chi lo rileva, ogni notizia, informazione, istruzione, disposizione necessaria al buon proseguimento del servizio.
7. Il Comandante del Corpo di Polizia Locale per la natura delle funzioni svolte può non osservare un orario giornaliero prefissato.

Art. 38 Rapporti interni al Corpo di Polizia Locale

1. I rapporti gerarchici e funzionali fra gli Appartenenti al Corpo di Polizia Locale vanno improntati a reciproco rispetto e cortesia. Verrà osservato il rispetto gerarchico in relazione, in ordine, al grado ricoperto, alla funzione posseduta, all'anzianità di servizio tra operatori della stessa categoria/grado.
2. Salvo che il caso non comporti l'applicazione di sanzioni penali e disciplinari specifiche, il mancato rispetto dei doveri indicati nel presente articolo potrà comportare il differimento dinanzi alla Commissione di disciplina.

TITOLO VI DISCIPLINA - RICONOSCIMENTI E PROVVIDENZE

Art. 39

Saluto

1. Il saluto per gli operatori di Polizia Locale in servizio in uniforme e a capo coperto si esegue sempre verso i cittadini, le istituzioni e le autorità che le rappresentano nonché verso i superiori gerarchici. Il saluto si esegue, in modo marziale, portando la mano destra alla visiera del copricapo, con le estremità delle dita tese e chiuse al di sopra dell'occhio destro
2. E' dispensato dal saluto: il Personale che è impedito dall'espletamento dei compiti d'Istituto; il Personale in servizio di scorta al gonfalone civico od alla bandiera nazionale; il Personale alla guida di autoveicoli e motoveicoli del Corpo di Polizia Locale.

Art. 40

Norme Disciplinari

1. La responsabilità civile e disciplinare degli Appartenenti al Corpo di Polizia Locale è regolata dalla normativa prevista dalle leggi, dagli accordi contrattuali nonché dal Regolamento Organico del Personale e dal codice di disciplina del Comune di Civitella del Tronto.
2. Qualsiasi addebito a carico degli Appartenenti al corpo va contestato, ove possibile, personalmente all'atto del rilievo.

Art. 41

Assenze dal servizio

1. L'obbligo di comunicazione delle assenze viene adempiuto mediante avviso verbale all'ufficio da cui dipende l'Appartenente al Corpo di Polizia Locale.
2. Tale avviso deve pervenire, anche mediante comunicazione telefonica, prima dell'ora d'inizio del servizio, in modo da permettere l'eventuale pronta sostituzione sul posto di lavoro.

Art. 42

Accertamenti Sanitari

1. In casi di temporanea inabilità fisica parziale per motivi di salute, gli Appartenenti al Corpo di Polizia Locale possono essere esclusi, per il periodo di tempo necessario al recupero dell'efficienza, da determinati servizi del Corpo stesso, a seguito di apposita certificazione medica rilasciata da struttura pubblica.
2. In caso d'infermità fisica permanente derivante da causa di servizio, che renda inabile il dipendente ai servizi esterni, lo stesso dovrà essere impiegato nei servizi interni o d'ufficio compatibili con il suo stato di salute.
3. Il Comandante, in relazione alla specifica natura del servizio ed alla comprovata eziologia delle malattie professionali, nonché ai danni provocati sull'Operatore dall'inquinamento acustico ed atmosferico, chiede alla Giunta Municipale di determinare le modalità per i controlli periodici delle condizioni di salute degli Appartenenti al Corpo.

Art.43

Congedo Ordinario

1. Gli Appartenenti al Corpo di Polizia Locale usufruiscono annualmente dei congedi loro spettanti secondo la normativa contrattuale, di norma il personale in ferie non può essere superiore al 50% della forza effettiva.
2. Il congedo ordinario è concesso dal Comandante.
3. La richiesta di congedo va presentata almeno tre giorni prima della data d'inizio dello stesso, fatta eccezione per la richiesta di congedo per gravi motivi familiari, per la quale è sufficiente chiederne autorizzazione a mezzo telefono, senza anticipo.
4. Le ferie possono essere revocate o sospese per motivate esigenze di servizio. Il personale è tenuto a comunicare il proprio recapito durante le ferie.
5. Per permessi ed assenze per malattie agli appartenenti al Corpo di Polizia Locale si fa riferimento alle norme contenute nel regolamento del personale del Comune e nei contratti C.C.N.L..

Art. 44

Riposo Settimanale e Festività Infrasettimanale

1. Il riposo settimanale si effettua di norma nei giorni festivi salvo turnazioni già concordate con l'Amministrazione.
2. Al personale che per motivate esigenze di servizio svolge servizio nei giorni festivi compete l'equivalente riposo compensativo da usufruire secondo le norme contrattuali.
3. L'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale da titolo, a richiesta del dipendente, a equivalente riposo compensativo o a corresponsione del compenso straordinario, fatte salve le norme previste dal C.C.N.L. in materia.

TITOLO VII
DESTINAZIONI PROVENTI EX ART.208 C.D.S.

Art. 45

Destinazione dei Proventi Derivanti dall'applicazione di Sanzioni Pecuniarie Amm.ve
(ex art.208 C.d.S.)

1. I proventi derivanti dall'applicazione di Sanzioni Pecuniarie Amministrative (ex art.208 C.d.S.) sono destinati all'acquisto di mezzi, veicoli, strumenti operativi, parti di equipaggiamento, per lo svolgimento dei servizi e funzioni di polizia stradale nonché per le assunzioni straordinarie di personale, sono destinati annualmente, con provvedimento da inserire nel bilancio annuale di previsione del Comune, per una somma corrispondente ad almeno il 20% delle somme riscosse, nell'anno precedente, a titolo di sanzioni pecuniarie amministrative per violazioni al Codice della Strada, in conformità al disposto dell'art.208 del Codice citato.

TITOLO VIII
ELEMENTI GRAFICI E DISTINTIVI, VEICOLI E MEZZI, CARATTERISTICHE DELLE
UNIFORMI, DISTINTIVI DI FUNZIONE, RICONOSCIMENTI, DISTINTIVI DI GRADO,
STRUMENTI PER LA COERCIZIONE FISICA AUTOTUTELA E DISSUAZIONE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art.46
Oggetto

1. Le Polizie Locali operanti nella Regione Abruzzo sono funzionalmente riunite sotto un'unica qualificazione, nonché da stemmi, emblemi, uniformi, segni distintivi e da comuni norme di operatività.
2. In attuazione dell'articolo 26 della legge regionale 20 novembre 2013, n. 42 (Norme in materia di Polizia amministrativa locale e modifiche alle leggi regionali 18/2001, 40/2010 e 68/2012), il regolamento disciplina le caratteristiche dei veicoli, delle uniformi, degli strumenti per l'autotutela e la dissuasione, dei simboli distintivi e di grado e delle tessere personali di riconoscimento in dotazione alle Polizie Locali in conformità del Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale N.1/Reg del 17 agosto 2023.

Art.47
Elementi grafici e identificativi della polizia Locale

1. Il fregio della Polizia Locale è imperniato su volto e spalle del Guerriero di Capecstrano, archetipo di riferimento di storia e cultura regionale. Le sembianze del Guerriero, sebbene in una veste grafica stilizzata, costituiscono il cuore riconoscibile del fregio, circondato da pattern segnaletico e dalle scritte: "POLIZIA LOCALE" ed "ABRUZZO". Gli elementi grafici di cui alla Sez. 1 dell'Allegato A al Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale N.1/Reg del 17 agosto 2023 sono variamente riprodotti su veicoli, uniformi e distintivi di grado.
2. Sono elementi identificativi della Polizia Locale della Regione Abruzzo quelli contenuti nella Sez. 2 dell'Allegato A al Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale N.1/Reg del 17 agosto 2023, riportato in allegato al presente regolamento.
3. Chiunque produce, commercializza e utilizza per propri scopi aziendali o personali o associativi stemmi, emblemi, livree, fogge dei veicoli, uniformi e segni distintivi in generale, che si prestano a essere confusi con quelli della Polizia Locale della Regione Abruzzo, è soggetto alle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Art.48
Distintivo

1. Gli operatori di Polizia Locale portano come distintivo identificativo una placca a forma di scudo "sannitico sagomato" in metallo cromato lucido all'interno e a "buccia d'arancia" all'esterno (Sez. 2.6 dell'Allegato A al Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale N.1/Reg del 17 agosto 2023). Il distintivo deve essere applicato in modo visibile e riconoscibile sulla uniforme e deve essere altresì collocato all'interno del portatessera.
2. Il distintivo identificativo viene rilasciato al momento dell'assunzione nella Polizia Locale e, in caso di cessazione a qualunque titolo, deve essere restituito.

3. In caso di furto, smarrimento o deterioramento, previa denuncia alle autorità competenti, sarà rilasciato all'operatore un nuovo distintivo identificativo.

Art.49

Tessera di riconoscimento personale

1. La tessera di riconoscimento personale, rilasciata al momento dell'assunzione nella Polizia Locale, ha la struttura, il testo, gli elementi e le dimensioni riportati nella Sez. 2.7 dell'Allegato A al Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale N.1/Reg del 17 agosto 2023 ed è sostituita ad ogni modifica di ruolo o grado. Unitamente alla tessera deve essere fornito un portatessera che permetta l'immediata visibilità della stessa e del distintivo identificativo.
2. In caso di cessazione, a qualunque titolo, la tessera di riconoscimento deve essere restituita.
3. In caso di furto, smarrimento o deterioramento, previa denuncia alle autorità competenti, sarà rilasciata all'operatore nuova tessera di riconoscimento.

CAPO II VEICOLI E MEZZI DELLA POLIZIA LOCALE

Art.50

Livrea e allestimenti di veicoli e mezzi

1. Le attività di Polizia Locale sono svolte con l'ausilio di autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori e velocipedi e, per eventuali servizi fluviali e aerei, con natanti e mezzi aerei.
2. Il colore della scocca, gli elementi grafici e le tipologie dei caratteri delle scritte da apporre sui veicoli e sui mezzi delle Polizie Locali operanti nella Regione Abruzzo sono stabiliti nella Sez. 3 dell'Allegato A al Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale N.1/Reg del 17 agosto 2023. In relazione a specifiche esigenze e/o necessità di servizio i veicoli sono attrezzati per il trasporto coatto.
3. È fatta salva la facoltà degli Enti locali di dotarsi di veicoli privi della livrea per particolari necessità di servizio, solo ed esclusivamente come mezzi in aggiunta a quelli muniti di livrea istituzionale, dunque accessori e non principali dell'attività di Polizia Locale.
4. Per specifici servizi connessi a peculiarità del territorio o ad eventi che richiedono l'impiego di mezzi speciali, questi ultimi devono richiamare gli elementi grafici essenziali di riconoscimento della livrea prevista per i veicoli e i mezzi in dotazione alle Polizie Locali della Regione Abruzzo.

Art.51

Dotazioni tecniche minime dei veicoli

1. I veicoli e i mezzi, destinati all'uso esclusivo della Polizia Locale sono equipaggiati con allestimenti consistenti in attrezzature e apparecchiature, interne ed esterne, descritti nella Sez. 3 dell'Allegato A al Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale N.1/Reg del 17 agosto 2023.
2. Le attrezzature e le apparecchiature installate sui veicoli e sui mezzi devono essere utilizzate solo per ragioni di servizio e sono posizionate in modo tale da garantire condizioni di stabilità durante il movimento del mezzo ed il pronto utilizzo da parte degli operatori.
3. Ciascun Ente locale, previa autorizzazione della Giunta regionale, può individuare ulteriori attrezzature e apparecchiature in base alle esigenze operative da espletare e disciplina con propri protocolli operativi interni le modalità di impiego e di assegnazione.

4. I modelli, gli standard delle prestazioni attese ed i livelli di conformità richiesti per le dotazioni tecniche minime di veicoli e mezzi sono definite dalla Giunta regionale con apposita deliberazione e sono oggetto di eventuali aggiornamenti con cadenza triennale.

CAPO III CARATTERISTICHE DELLE UNIFORMI DELLA POLIZIA LOCALE

Art.52

Tipologie e caratteristiche delle uniformi

1. I colori, la foggia, la composizione e le caratteristiche tecniche delle uniformi della Polizia Locale e dei relativi accessori sono stabiliti nelle Sez. 4, 5, 6, 7 e 8 dell'Allegato A al Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale N.1/Reg del 17 agosto 2023.
2. L'uniforme di rappresentanza è destinata esclusivamente alle cerimonie ufficiali e ai servizi d'onore e di scorta alle bandiere, labari e gonfaloni. È facoltà degli Enti locali dotare gli ufficiali di Polizia Locale della uniforme di gala, il cui impiego è demandato alle indicazioni del Comandante.
3. Ciascun Ente locale, previa autorizzazione della Giunta regionale, può individuare ulteriori capi tecnici o accessori, in base alle esigenze operative da espletare, e disciplinarne le modalità di impiego e di assegnazione. In ogni caso è necessario che ogni ulteriore dotazione rispetti sempre gli elementi grafici contenuti nella Sez. 1 dell'Allegato A al Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale N.1/Reg del 17 agosto 2023.
4. Le specifiche tecniche relative alle uniformi sono definite dalla Giunta regionale con apposita deliberazione e sono oggetto di eventuali aggiornamenti con cadenza triennale.

Art.53

Uso delle uniformi

1. Il personale della Polizia Locale svolge i servizi in uniforme. L'utilizzo di abiti civili per specifici servizi è autorizzato dal Comandante o dal Responsabile del Servizio, secondo le modalità previste nel presente regolamento.
2. Il personale della Polizia Locale deve indossare l'uniforme in modo appropriato con dignità e decoro. Sulla uniforme non sono consentite alterazioni o aggiunte arbitrarie di qualunque tipo a esclusione dei distintivi autorizzati. Non è consentito l'utilizzo promiscuo di capi della uniforme con abiti civili o di parti di uniforme diverse tra loro. Il personale della Polizia Locale libero dal servizio non può indossare l'uniforme, né parti di essa. Eventuali deroghe sono autorizzate per iscritto dal Comandante.
3. Nel rispetto delle specifiche tradizioni dei corpi o servizi di Polizia Locale, le uniformi storiche appartenute ai rispettivi enti possono continuare a essere indossate nel corso di manifestazioni o cerimonie pubbliche.
4. Le modalità di distribuzione, rinnovo e sostituzione straordinaria delle uniformi e degli accessori sono disciplinate ai sensi del successivo art.56. Tali modalità devono comunque garantire l'operatività, la sicurezza e il decoro del personale. Le uniformi e gli accessori vengono assegnati in uso e devono essere riconsegnati all'ente di appartenenza all'atto di cessazione, a qualunque titolo, dal servizio. L'Ente locale ha facoltà di prevedere, nel regolamento di Polizia Locale, il lavaggio delle uniformi a proprio carico.
5. Per servizi istituzionali svolti al di fuori del territorio regionale l'uso della uniforme è disposto dal Comandante, in ragione della tipologia della prestazione e secondo le modalità previste nel presente regolamento.

6. I cambi di uniforme secondo le stagioni sono individuati nelle seguenti date:
 - a. divisa autunnale dal 16 settembre al 15 novembre;
 - b. divisa invernale dal 16 novembre al 15 aprile;
 - c. divisa primaverile dal 16 aprile al 15 giugno;
 - d. divisa estiva dal 16 giugno al 15 settembre.
7. In relazione a particolari condizioni climatiche il Comandante può, con proprio provvedimento, anticipare o posticipare fino ad un massimo di quindici giorni le date di cui al comma 6.
8. Gli operatori di Polizia Locale che utilizzano le uniformi arbitrariamente, fuori servizio, ovvero fuori dei casi previsti, sono soggetti alle sanzioni previste dalla normativa e dal contratto collettivo vigente.

Art.54

Distintivo, tessera di riconoscimento, massa vestiaria, accessori e mezzi mobili

1. L'Amministrazione fornisce l'uniforme di servizio e quanto necessario per gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale nel rispetto dei tempi e nella qualità e quantità sottoindicate:
 - a. N.1 distintivo (scheda 2.6 dell'Allegato A al Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale N.1/Reg del 17 agosto 2023) a tempo indeterminato;
 - b. N.1 tessera di riconoscimento (scheda 2.7 dell'Allegato A al Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale N.1/Reg del 17 agosto 2023) a tempo indeterminato con nuova fornitura in caso di modifica di qualifica o grado;
 - c. N.1 giacca operativa invernale (scheda 4.1 dell'Allegato A al Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale N.1/Reg del 17 agosto 2023) ogni 5 anni;
 - d. N.1 giacca operativa estiva (scheda 4.1 dell'Allegato A al Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale N.1/Reg del 17 agosto 2023) ogni 5 anni;
 - e. N.2 giacche uniformi d'ordinanza – N.1 invernale e N.1 estiva (scheda 4.3 dell'Allegato A al Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale N.1/Reg del 17 agosto 2023 con accessori di cui alle schede 8.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.7, 9.8, 9.10 del medesimo allegato A al Regolamento N.1/Reg in relazione alla qualifica) ogni 5 anni;
 - f. N.4 camicie per uniforme operativa (scheda 4.4 dell'Allegato A al Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale N.1/Reg del 17 agosto 2023 ogni 3 anni;
 - g. N.4 camicie per uniforme d'ordinanza (scheda 4.5 dell'Allegato A al Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale N.1/Reg del 17 agosto 2023) ogni 3 anni;
 - h. N.1 cappotto (scheda 4.6 dell'Allegato A al Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale N.1/Reg del 17 agosto 2023) ogni 5 anni;
 - i. N.8 polo per uniforme operativa – N.4 manica corta e N.4 manica lunga – (scheda 4.9 dell'Allegato A al Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale N.1/Reg del 17 agosto 2023) ogni tre anni;
 - j. N.1 maglioncino uniforme operativa (scheda 4.10 dell'Allegato A al Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale N.1/Reg del 17 agosto 2023) ogni 5 anni;
 - k. N.1 maglione uniforme operativa (scheda 4.11 dell'Allegato A al Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale N.1/Reg del 17 agosto 2023) ogni 5 anni;
 - l. N.1 micropile zip uniforme operativa (scheda 4.12 dell'Allegato A al Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale N.1/Reg del 17 agosto 2023) ogni 5 anni;

- m. N.1 pile antivento zip uniforme operativa (scheda 4.13 dell'Allegato A al Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale N.1/Reg del 17 agosto 2023) ogni 5 anni;
- n. N.4 pantaloni uniforme d'ordinanza e alta uniforme – N.2 invernali e N.2 estivi – (scheda 5.1 dell'Allegato A al Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale N.1/Reg del 17 agosto 2023) ogni 5 anni;
- o. N.2 pantaloni uniforme operativa modello tubolare per servizio ordinario (scheda 5.2 dell'Allegato A al Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale N.1/Reg del 17 agosto 2023) ogni 5 anni;
- p. N.2 gonne per uniforme d'ordinanza (scheda 5.5 dell'Allegato A al Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale N.1/Reg del 17 agosto 2023) ogni 5 anni;
- q. N.1 paio di scarpe uniforme d'ordinanza (scheda 6.1 dell'Allegato A al Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale N.1/Reg del 17 agosto 2023) ogni 5 anni;
- r. N.2 anfibi uniforme operativa – N.1 con gambale alto e N.1 con gambale corto – (scheda 6.2 dell'Allegato A al Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale N.1/Reg del 17 agosto 2023) ogni 5 anni;
- s. N.2 cinture uniforme operativa – N.1 interna e N.1 esterna – (scheda 7.1 dell'Allegato A al Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale N.1/Reg del 17 agosto 2023) ogni 5 anni;
- t. N.2 paia di guanti – N.1 per servizio operativo e N.1 per uniforme ordinaria – (scheda 7.2 dell'Allegato A al Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale N.1/Reg del 17 agosto 2023) ogni 3 anni;
- u. N.1 giubbotto rifrangente (scheda 7.3 dell'Allegato A al Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale N.1/Reg del 17 agosto 2023) ogni 5 anni;
- v. N.2 copricapo ordinanza uomo/donna – N.1 invernale e N.1 estivo – per agenti, sovrintendenti ed ispettori (scheda 7.4 dell'Allegato A al Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale N.1/Reg del 17 agosto 2023) con relativo soggolo (scheda 9.14, 9.15 e 9.16 del medesimo Allegato A al Regolamento N.1/Reg) ogni 3 anni;
- w. N.2 copricapo ordinanza uomo/donna per comandante (scheda 7.5 dell'Allegato A al Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale N.1/Reg del 17 agosto 2023) con relativo soggolo (scheda 9.17 del medesimo Allegato A al Regolamento N.1/Reg) ogni 3 anni;
- x. N.1 berretto uniforme operativa (scheda 7.6 dell'Allegato A al Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale N.1/Reg del 17 agosto 2023) ogni 3 anni;
- y. N.1 sciabola (scheda 7.9 dell'Allegato A al Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale N.1/Reg del 17 agosto 2023) a tempo indeterminato;
- z. N.1 cravatta uniforme d'ordinanza (scheda 7.10 dell'Allegato A al Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale N.1/Reg del 17 agosto 2023) ogni 5 anni;
- aa. N.9 tubolare/grado al petto – N.6 tubolari e N.3 grado al petto – (scheda 9.3 dell'Allegato A al Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale N.1/Reg del 17 agosto 2023) ogni 5 anni;
- bb. N.11 elemento grafico del ruolo (scheda 9.5 dell'Allegato A al Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale N.1/Reg del 17 agosto 2023) in relazione ai distintivi di grado come sopra individuati e con le periodicità relative;

- cc. N.1 manette in acciaio (scheda 10.1 dell'Allegato A al Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale N.1/Reg del 17 agosto 2023) a tempo indeterminato;
 - dd. N.3 manette in plastica monouso (scheda 10.1 dell'Allegato A al Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale N.1/Reg del 17 agosto 2023) a tempo indeterminato con nuova fornitura in caso di utilizzo;
 - ee. N.1 spray antiaggressione (scheda 10.2 dell'Allegato A al Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale N.1/Reg del 17 agosto 2023) a tempo indeterminato con nuova fornitura in caso di utilizzo;
 - ff. N.1 bastone telescopico per autotutela omologato (scheda 10.3 dell'Allegato A al Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale N.1/Reg del 17 agosto 2023) a tempo indeterminato;
2. Le divise saranno fornite di placche – alamari – fregi – soggolo – bottoni – ed altri accessori previsti dall'Allegato A al Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale N.1/Reg del 17 agosto 2023; per eventuale servizio motomontato l'operatore addetto dovrà essere munito della relativa divisa completa degli accessori previsti dal medesimo allegato A al Regolamento N.1/Reg in riferimento alle schede 3.4, 5.2 e 6.3;
 3. Gli operatori saranno altresì forniti di palette di segnalazione stradale, manicotti rifrangenti, canottine rifrangenti per il copricapo e Giubbetto antiproiettile per servizi stradali.
 4. Per il personale femminile il pantalone sia estivo che invernale può essere sostituito con la gonna.
 5. In relazione ai servizi di rappresentanza verrà eventualmente messo a disposizione del personale del Corpo un mantello di cui alla scheda 4.7 dell'Allegato A al Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale N.1/Reg del 17 agosto 2023;
 6. Per l'espletamento del servizio verranno messi a disposizione, sulla base delle risorse e delle necessità del Corpo mezzi mobili conformi alle schede 3.1, 3.2 e 3.3 dell'Allegato A al Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale N.1/Reg del 17 agosto 2023) a tempo indeterminato con nuova fornitura in caso di utilizzo.

CAPO IV DISTINTIVI DI FUNZIONE E SPECIALITÀ, ANZIANITÀ E LUNGO COMANDO

Art.55

Distintivi di funzione e di specialità

1. I distintivi di funzione e specialità hanno la finalità di individuare l'unità specialistica, il servizio o il gruppo al quale l'operatore di Polizia Locale appartiene.
2. Le dimensioni, i disegni, i materiali e le policromie dei distintivi sono specificati nella Sez. 2.8 dell'Allegato A al Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale N.1/Reg del 17 agosto 2023.
3. Il Comune può prevedere ulteriori distintivi di funzione e specialità sempre utilizzando il logotipo generale degli stessi, laddove ragioni organizzative interne lo rendano necessario, previa autorizzazione della Giunta regionale.

Art.56

Distintivi di anzianità e lungo comando

1. I distintivi di anzianità costituiscono un riconoscimento per l'anzianità di servizio prestato nella Polizia Locale e sono costituiti da un nastrino in tre diverse fogge che viene conferito al personale che abbia raggiunto sette, quattordici, ventuno, ventotto e trentacinque anni di onorato servizio.

2. I distintivi di anzianità, descritti nella Sez. 2.9 dell'Allegato A al Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale N.1/Reg del 17 agosto 2023, sono conferiti dal Comandante, previo computo dei periodi di servizio, anche cumulativo se riferito a servizi resi in diversi periodi di tempo o presso più enti.
3. I distintivi di lungo comando costituiscono un riconoscimento per l'anzianità di servizio, in qualità di Comandante, prestato nella Polizia Locale. Sono costituiti da un nastrino in tre diverse fogge, conferito a coloro che, nel ruolo di comando, hanno raggiunto sette, quattordici e ventuno anni di onorato servizio. I distintivi di lungo comando, descritti nella Sez. 2.9 dell'Allegato A dell'Allegato A al Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale N.1/Reg del 17 agosto 2023, sono conferiti dal Sindaco, previo computo dei periodi di comando, anche cumulativo se riferito a servizi resi in diversi periodi di tempo o presso più enti.

CAPO V RICONOSCIMENTI DALL'ENTE LOCALE DI APPARTENENZA E BENEMERENZE REGIONALI

Art.57

Riconoscimenti conferiti dall'Ente locale di appartenenza

1. Gli Enti Locali possono conferire al personale della Polizia Locale le seguenti onorificenze:
 - a) Encomio Solenne;
 - b) Encomio Semplice;
 - c) Elogio.
2. L'Encomio Solenne costituisce una lode per atti eccezionali, esso è conferito dalla Giunta comunale, su proposta del Comandante. Esso è costituito da una medaglia e da un nastrino con i colori dell'Amministrazione procedente.
3. L'Encomio Semplice costituisce una lode per un atto speciale o meriti particolari, che esaltino il prestigio del Corpo dell'Ente. Esso è conferito dal Sindaco, su proposta del Comandante e consiste in un attestato nominativo.
4. L'Encomio, Solenne o Semplice, può essere conferito anche all'intero Corpo.
5. L'Elogio costituisce un riconoscimento per costante, lodevole ed elevato rendimento in servizio, conferito dal Comandante e consiste in un attestato nominativo.

Art.58

Benemerienze regionali

1. Le Benemerienze regionali vengono conferite agli operatori di Polizia Locale che, individualmente o come collettivo, si siano distinti per atti meritevoli e di alto valore. Esse, come da descrizione contenuta nella Sez. 2.10 dell'Allegato A al Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale N.1/Reg del 17 agosto 2023, consistono in una medaglia ed un nastrino con i colori ed il simbolo della Regione conferiti motivatamente dal Presidente della Regione (e/o Assessore Delegato alla Polizia Locale). Le segnalazioni per il loro conferimento, ad opera del Sindaco, dovranno essere inviate al competente Dipartimento regionale nel periodo tra il primo ed il trentuno gennaio di ogni anno.

CAPO VI DISTINTIVI DI GRADO PER LA POLIZIA LOCALE

Art.59

Distintivi di Grado

1. La struttura funzionale della Polizia Locale si basa sul principio gerarchico e sulla progressiva suddivisione e focalizzazione delle attività in compiti e mansioni assegnati a cascata ai livelli gerarchici sottostanti. L'articolazione dei gradi in cui si declina il principio gerarchico è ispirata a quella adottata dalle forze di polizia a ordinamento civile. L'imprescindibile canone gerarchico per il funzionamento di corpi e servizi implica che gli appartenenti alla Polizia Locale debbano eseguire le direttive impartite dai superiori, nei limiti del loro stato giuridico e delle leggi vigenti.
2. L'ordine di precedenza tra pari grado è determinato dall'anzianità di grado; a parità di anzianità di grado è dato dalla posizione in graduatoria a seguito della quale si è stati inquadrati nella categoria che legittima il grado; a ulteriore parità, l'ordine di precedenza è dato dall'anzianità anagrafica.
3. I distintivi di grado sono conferiti al Comandante dal Sindaco, e agli Operatori di Polizia Locale dal Comandante, in conformità al Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale N.1/Reg del 17 agosto 2023. I distintivi di grado devono essere apposti sulle contropalline della divisa ordinaria invernale, sui tubolari della divisa estiva e sui pettorali della divisa operativa.
4. Il passaggio dalle precedenti alle nuove simbologie di grado avviene in ossequio al al Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale N.1/Reg del 17 agosto 2023, secondo quanto previsto dall'apposita tabella nella Sez. 9 dell'Allegato A. L'avvenuta attribuzione di gradi in violazione della previgente normativa non dà diritto ad alcuna sanatoria.
5. Gli operatori di Polizia Locale che si arrogano o indossano gradi in violazione del presente regolamento sono soggetti alle sanzioni previste dalla normativa e dal contratto collettivo vigente.

CAPO VII CARATTERISTICHE DEGLI STRUMENTI PER LA COAZIONE FISICA, PER L'AUTOTUTELA E PER LA DISSUAZIONE IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE

Art.60

Strumenti per la coazione fisica, nonché per l'autotutela e per la dissuasione

1. Le caratteristiche degli strumenti di coazione fisica, nonché di autotutela e di dissuasione, sono disciplinate nella Sez. 10 dell'Allegato A al Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale N.1/Reg del 17 agosto 2023.
2. Gli strumenti per la coazione fisica, nonché per l'autotutela e per la dissuasione, hanno natura e scopi esclusivamente difensivi.
3. Il Comune, previa autorizzazione della Giunta regionale, ha la facoltà di dotare i propri operatori di altri strumenti per l'autotutela e per la dissuasione, autonomamente individuati tra quelli in commercio.

Art.61

Disciplina della dotazione e delle modalità di assegnazione degli strumenti per l'autotutela e per la dissuasione

1. Salvo quanto già stabilito dalla legislazione nazionale e dal regolamento comunale, il Comune dettaglia con proprio protocollo operativo interno la dotazione e le modalità di assegnazione degli strumenti per l'autotutela e per la dissuasione, di cui alla Sez. 10 dell'Allegato A al Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale N.1/Reg del 17 agosto 2023.
2. Gli strumenti per l'autotutela e per la dissuasione costituiscono dotazione personale e sono assegnati al superamento di apposito corso di addestramento, di cui al successivo art.63.

3. Il Comandante provvede all'assegnazione degli strumenti per l'autotutela e per la dissuasione sulla base di quanto indicato nel presente regolamento e degli atti emanati in applicazione di esso.
4. Presso il Corpo è prevista l'adozione di un apposito registro di carico e scarico degli strumenti per l'autotutela e per la dissuasione, nel quale dovrà essere annotata la presa in carico e la restituzione nonché, per lo spray antiaggressione, le sostituzioni delle parti soggette a consumo, a scadenza o a deterioramento.

Art.62

Addestramento all'uso degli strumenti per l'autotutela e per la dissuasione

1. I corsi di addestramento all'uso degli strumenti per l'autotutela e per la dissuasione sono svolti nell'ambito del programma formativo regionale e dei programmi dell'Ente. Agli operatori che frequentino il corso con esito positivo viene rilasciato un attestato di idoneità che costituisce condizione essenziale per la presa in carico e l'uso degli strumenti per l'autotutela e per la dissuasione. Copia dell'attestato deve rimanere agli atti del comando di Polizia Locale e gli estremi dello stesso devono essere riportati nel provvedimento di assegnazione degli strumenti.
2. I corsi di addestramento all'uso degli strumenti per l'autotutela e per la dissuasione si articolano in una parte teorico-giuridica e in una parte pratica. La parte teorico-giuridica ha una durata minima di due ore durante le quali devono essere dettagliatamente illustrate le caratteristiche e le potenzialità degli strumenti e devono essere impartite anche nozioni basilari di medicina anatomia-legale tese ad evidenziarne le possibili conseguenze in caso di uso improprio. La parte pratica ha una durata minima di dodici ore, durante le quali gli operatori, ai quali saranno assegnati individualmente gli strumenti per l'autotutela e per la dissuasione, dovranno apprendere le tecniche di utilizzo e di assistenza.
3. Al termine del corso gli operatori di Polizia Locale dovranno sostenere un esame finale strutturato in una prova pratica e in una teorica. Il corso si intende positivamente superato solo se l'operatore consegue l'idoneità sia alla prova pratica che a quella teorico-giuridica. La prova teorico-giuridica, da svolgere in forma scritta, consiste in un questionario a risposta multipla. La prova pratica consiste in una esercitazione durante la quale verrà simulato l'utilizzo degli strumenti in dotazione, nonché la messa in atto delle tecniche di assistenza.
4. Gli operatori di Polizia Locale, assegnatari degli strumenti per l'autotutela e per la dissuasione, che abbiano ottenuto l'attestato d'idoneità, devono sostenere un corso di aggiornamento triennale.

Art.63

Arma d'ordinanza

1. Gli Appartenenti al Corpo di Polizia Locale possono essere dotati in via continuativa dell'arma corta di ordinanza, secondo quanto disposto dal D.M.I. 4 marzo 1987 n. 145.
2. Gli Operatori vengono addestrati all'uso delle armi durante il corso iniziale di formazione professionale.
3. Le esercitazioni al poligono di tiro, in forza dell'art.18 comma 4 del D.M.I. 4 marzo 1987 n.145, sono svolte almeno semestralmente.
4. L'arma deve essere sempre tenuta dall'assegnatario in ottimo stato di manutenzione; a tal fine il Comandante o il suo incaricato esegue periodici controlli per verificarne la funzionalità.
5. L'utilizzo delle armi lunghe ha luogo per i servizi di polizia rurale e di vigilanza venatoria.

6. Presso la sede del Comando del Corpo o presso altro idoneo immobile comunale ha sede l'armeria del Corpo per la custodia delle armi e delle munizioni in dotazione.
7. In via provvisoria le armi saranno custodite in apposita cassaforte adeguata allo scopo.
8. I servizi istituzionali del corpo potranno essere svolti con le armi in dotazione non appena istituita l'apposita armeria ed il corpo dotato di nuove ed efficienti armi ed adottato apposito regolamento dell'armamento, in particolare:
 - a. servizio di ordine pubblico
 - b. durante lo svolgimento delle consultazioni elettorali
 - c. servizi svolti nelle ore notturne
 - d. pattugliamento e posti di blocco in materia di circolazione stradale.
9. Con apposito regolamento verrà stabilito l'armamento del Corpo, la tipologia di arma in dotazione e le ulteriori modalità relative alla perfetta tenuta ed uso della stessa.

TITOLO IX NORME INTEGRATIVE

Art.64 Servizio Mensa

1. L'Amministrazione ammette al servizio mensa, qualora previsto, gli agenti che per necessità di servizio svolgono un servizio giornaliero antimeridiano e pomeridiano, in conformità delle previsioni del contratto collettivo di lavoro e di quello aziendale.
2. Il servizio mensa di cui al comma 1. che precede potrà essere assolto anche con la fornitura di buoni pasto in relazione alle previsioni della relativa regolamentazione dell'Ente.

Art.65 Patrocinio Legale

1. L'Amministrazione comunale, ove si verifichi l'apertura di procedimenti civili e penali nei confronti di Appartenenti al Corpo di Polizia Locale, per fatti od atti direttamente connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, ove non sussistano diretti conflitti di interesse, potrà assumere a proprio carico ogni onere di difesa, sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente interessato, da un legale di comune gradimento.

Art.66 Fondo Assistenziale (ex art.208 C.d.S.)

1. In applicazione ed in conformità al disposto dell'art.208 del Codice della Strada potrà essere istituito il fondo di assistenza del personale della Polizia Locale, in relazione alle statuizioni del CCNL e degli accordi integrativi, per la cui dotazione può essere destinata annualmente una quota sino al 5% dei proventi spettanti al Comune a titolo di sanzioni pecuniarie amministrative. Tale quota è determinata sulla base dei proventi introitati nell'anno precedente.

TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI

Art.67 Disposizioni Finali

1. Le onorificenze e le decorazioni di merito di natura civile e militare e le insegne cavalleresche concesse dallo Stato italiano, da altri Stati o da organismi pubblici nazionali o internazionali riconosciuti, osservano la vigente normativa in materia e sono portate di diritto dagli operatori di Polizia Locale. Ove non espressamente disposto dalla normativa statale, le decorazioni si succedono nel seguente ordine di precedenza: nazionali e internazionali prima militari e poi civili, quindi a seguire decorazioni regionali e decorazioni concesse da autorità locali.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento saranno osservate le norme di cui alla legge 7 marzo 1986 n° 65 e Legge Regionale 20 novembre 2013, n.42, alla Legge Regionale del 2 agosto 1997 n.83 per le parti rimaste in vigore, alla deliberazione della Giunta Regionale d'Abruzzo n.85 del 01 febbraio 2019 e ss.mm.ii., del Regolamento Regionale di cui al Decreto N.1/Reg. del 17 agosto 2023, nonché al regolamento organico generale del personale del Comune.
3. Salvo che il caso non comporti l'applicazione di sanzioni penali e disciplinari specifiche, il mancato rispetto delle previsioni e dei doveri indicati nel presente regolamento potrà comportare il differimento dinanzi alla Commissione di disciplina.
4. Il presente regolamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza della pubblicazione della deliberazione di approvazione. E' fatto obbligo di rispettarlo a chiunque spetti di rispettarlo.
5. Copia del presente regolamento sarà inviata al Ministero dell'Interno per il tramite del Commissario di Governo come pure alla Giunta Regionale D'Abruzzo.